

# Regolamento sulle procedure di chiamata delle Professoresse e dei Professori di prima e di seconda fascia

TITOLO I - Norm	ne generali	2
Articolo 1 -	Ambito di applicazione	2
Articolo 2 -	Attivazione della procedura	2
Articolo 3 -	Altre fonti di finanziamento	3
Articolo 4 -	Divieto di partecipazione alle procedure	
Articolo 5 -	Norme generali per la composizione delle commissioni di selezione	3
Articolo 6 -	Norme generali per il funzionamento delle commissioni	4
TITOLO II - Cop	ertura mediante procedura di valutazione, ai sensi dell'art. 18, Legge 240/2010	4
Articolo 7 -	Bando	
Articolo 8 -	Requisiti per la partecipazione	4
Articolo 9 -	Termini e modalità di presentazione delle domande	5
Articolo 10 -	Composizione della Commissione	5
Articolo 11 -	Criteri di valutazione	6
Articolo 12 -	Iter di valutazione	6
Articolo 13 -	Chiamata	6
TITOLO III - Chi	amata diretta o per chiara fama (art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i.)	7
Articolo 14 -	Destinatari della chiamata diretta	
Articolo 15 -	Procedura di chiamata	7
TITOLO IV - Mol	bilità per chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis e 5-ter d	ella
legge 240/2010.		8
Articolo 16 -	Avviso	8
Articolo 17 -	Requisiti per la partecipazione	
Articolo 18 -	Composizione della Commissione	9
Articolo 19 -	Iter di valutazione	9
Articolo 20 -	Chiamata	9
TITOLO V - Chia	mata di professori di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge 240/2010	. 10
Articolo 21 -	Avvio della procedura di valutazione	. 10
Articolo 22 -	Avviso	. 10
Articolo 23 -	Requisiti per la partecipazione	. 11
Articolo 24 -	Termini e modalità di presentazione delle domande	. 11
Articolo 25 -	Composizione della Commissione	. 11
Articolo 26 -	Criteri generali di valutazione	. 11
Articolo 27 -	Iter di valutazione	. 12
Articolo 28 -	Chiamata	
TITOLO VI - Chia	amata di professori di I e di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010	. 12
Articolo 29 -	Avvio della procedura di valutazione	
Articolo 30 -	Avviso	
Articolo 31 -	Requisiti per la partecipazione	
Articolo 32 -	Termini e modalità di presentazione delle domande	. 13
Articolo 33 -	Composizione della Commissione	
Articolo 34 -	Criteri generali di valutazione	
Articolo 35 -	Iter di valutazione	
Articolo 36 -	Chiamata	
	rme finali	
Articolo 37 -	Norme finali	. 16



#### **Preambolo**

Il presente regolamento è redatto nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio delle pari opportunità tra donne e uomini ed in ottemperanza alla normativa in materia relativa all'utilizzo di un linguaggio non discriminatorio negli atti delle istituzioni pubbliche. A tale scopo, il presente regolamento indica con la dicitura corpo docente l'insieme costituito da professoresse e dei professori di ruolo afferenti della Scuola IMT Alti Studi Lucca (d'ora in avanti "Scuola") e con la dicitura corpo accademico l'insieme delle professoresse e dei professori in servizio presso le Università al livello nazionale e internazionale.

# TITOLO I - Norme generali

#### Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione degli artt. 7, 18 e 24 commi 5 e 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 1 comma 9 della Legge 4 novembre 2005, n. 230, disciplina le procedure di chiamata del corpo docente di I^ e II^ fascia della Scuola IMT Alti Studi Lucca in conformità ai principi sanciti dalla Carta Europea delle ricercatrici e dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione delle ricercatrici e dei ricercatori adottati dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 11 marzo 2005 (2005/251/CE) e nel rispetto del "Codice di comportamento" (http://imt.lu/codicecomportamento) e del "Code of Conducts and Ethics" (http://imt.lu/codeofconduct) della Scuola e di quanto previsto dal D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

## Articolo 2 - Attivazione della procedura

- 1. Le procedure di reclutamento sono avviate nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.
- 2. L'attivazione della procedura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Rettrice o del Rettore, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
- 3. Nella proposta la Rettrice o il Rettore indica una delle seguenti modalità di copertura dei posti, nonché le motivazioni relative alla scelta:
  - a) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;
  - b) chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e successive modificazioni;
  - c) mobilità ai sensi dell'articolo 7 comma 5-bis e 5-ter, della legge 240/2010;
  - d) chiamata in seguito a procedura valutativa di cui all'articolo 24 comma 5, della legge 240/2010;
  - e) chiamata in seguito a procedura valutativa di cui all'articolo 24 comma 6, della legge 240/2010.
- 4. La proposta deve altresì contenere l'indicazione di:
  - a) numero dei posti da ricoprire;
  - b) fascia di inquadramento (I o II fascia);
  - c) gruppo scientifico disciplinare, nonché, eventualmente, uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
  - d) specifiche funzioni che il membro del corpo docente di I o di II fascia dovrà svolgere e le caratteristiche collegate alla posizione;



e) requisiti richiesti, tra cui l'ottima conoscenza della lingua inglese.

#### Articolo 3 - Altre fonti di finanziamento

- 1. Gli oneri derivanti dall'attribuzione delle posizioni di cui al presente Regolamento possono essere a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professoressa o professore di ruolo.
- 2. La convenzione è stipulata con il soggetto finanziatore prima dell'emanazione del bando di selezione.

# Articolo 4 - Divieto di partecipazione alle procedure

 Non possono partecipare alle procedure di cui al presente Regolamento, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con la Rettrice o il Rettore, con un membro del corpo docente della Scuola, con la Direttrice o il Direttore Generale o con un membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola.

# Articolo 5 - Norme generali per la composizione delle commissioni di selezione

- 1. I membri della Commissione provenienti da altri atenei italiani sono scelti tra i membri del corpo accademico inseriti nella lista delle commissarie o dei commissari sorteggiabili per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professoressa o professore universitaria/o di I e II fascia ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 o comunque tra i membri del corpo accademico in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle suddette commissioni e non devono avere ottenuto una valutazione negativa ai sensi della Legge 240/2010, art 6, commi 7 e 8. La verifica di tali requisiti è effettuata dall'amministrazione.
- 2. Per i membri della Commissione provenienti da Università straniere o altri enti di ricerca italiani o stranieri, la Scuola verifica la corrispondenza della loro qualifica con quella italiana richiesta. Nella composizione della Commissione deve essere garantito, per quanto possibile, l'equilibrio di genere.
- 3. Non possono far parte della Commissione la Rettrice o il Rettore della Scuola, i membri del Consiglio di Amministrazione della Scuola e coloro che ricoprano altre cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, così come previsto dal D.lgs 165/2001, art. 35.
- 4. Ciascun membro della Commissione non deve intrattenere una collaborazione professionale o una comunanza di vita con alcuna candidata e alcun candidato, che abbiano carattere di sistematicità, stabilità e continuità tali da evidenziare una comunione di interessi economici o di vita di particolare intensità, dando luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale.
- 5. Ciascun membro della Commissione, prima di accettare l'incarico e in ogni caso, al più tardi, prima di iniziare i lavori, rilascia un'apposita dichiarazione, sottoscritta, attestante l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico ai sensi di legge. Dopo aver preso visione della lista delle candidature, ciascun membro della Commissione rilascia altresì una dichiarazione attestante l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi con ciascuna candidata o ciascun candidato, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile e di qualunque altra circostanza che sostanzi un conflitto di interesse anche potenziale, come definito dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dal Codice di comportamento della Scuola.



# Articolo 6 - Norme generali per il funzionamento delle commissioni

- 1. La Commissione individua al suo interno un membro che presiede la Commissione e una Segretaria o un Segretario verbalizzante.
- 2. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici per lo svolgimento dei lavori.
- 3. La Commissione chiude i propri lavori al massimo entro quattro mesi dal Decreto di nomina. La Rettrice o Rettore può prorogare tale termine una sola volta per comprovati motivi. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, la Rettrice o il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione.
- 4. Gli atti, consistenti nei verbali di ogni singola riunione e nei rispettivi allegati, ove presenti, sono approvati con Decreto della Rettrice o del Rettore, che si limita a verificarne e attestarne la validità, entro 30 giorni dalla consegna agli uffici dei verbali della Commissione.
- 5. Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato sul sito web della Scuola, nelle sezioni dedicate, e all'Albo on line.

## TITOLO II - Copertura mediante procedura di valutazione, ai sensi dell'art. 18, Legge 240/2010

#### Articolo 7 - Bando

- La Rettrice o Rettore, con proprio decreto, indice la procedura per la copertura di posizioni di ruolo di membri del corpo docente di I o di II fascia della Scuola, distinti per gruppi scientifico disciplinari, indicando eventualmente uno o più settori scientifico-disciplinari, assicurando la pubblicità degli atti nonché il rispetto dei principi enunciati nell'art. 1 e dei criteri previsti dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 2. Il bando contiene, oltre a quanto previsto dall'art. 2 comma 4:
  - a) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione deve attenersi;
  - il trattamento economico e previdenziale previsto per il nuovo membro del corpo docente della Scuola;
  - c) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ogni candidata/o dovrà trasmettere e che non potrà essere inferiore a dodici;
  - d) le modalità e il termine di presentazione delle domande.
- 3. Il bando è pubblicato, oltre che in estratto sulla Gazzetta Ufficiale serie Concorsi, sul sito della Scuola nella sezione dell'Albo on line e nelle pagine dedicate al reclutamento docenti e secondo le modalità previste, sui siti del Ministero dell'Università e Ricerca e dell'Unione Europea. Inoltre, la Scuola pubblica l'avviso sui principali siti internazionali relativi agli ambiti, anche interdisciplinari, di riferimento della procedura.

#### Articolo 8 - Requisiti per la partecipazione

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 4, possono partecipare alla procedura per la copertura di posizioni di I e II fascia della Scuola, ex art. 18, l. 240/2010:



- a) studiose e studiosi in possesso dell'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per i/il gruppo/i scientifico disciplinari ovvero per uno dei gruppi scientifico disciplinari ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della selezione, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) studiose e studiosi in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della Legge 210/1998, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 8 della L. 240/2010;
- c) membri del corpo accademico già in servizio in altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiose e studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

### Articolo 9 - Termini e modalità di presentazione delle domande

- 1. Le candidature alla selezione sono inoltrate secondo le modalità previste dal bando, entro e non oltre il termine di scadenza indicato nello stesso.
- 2. Alla domanda sono allegati:
  - a) curriculum scientifico-professionale che dia evidenza di quanto specificato dal successivo articolo
    11 comma 2;
  - b) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
  - c) certificato attestante lo stato di servizio e l'inquadramento economico se trattasi di docenti già in servizio presso Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
  - d) pubblicazioni e elenco delle stesse, con associati indicatori bibliometrici ove richiesto dal bando, nel limite massimo indicato dal bando.

#### **Articolo 10 - Composizione della Commissione**

- La Commissione è composta da tre membri, con inquadramento, nel caso di membri del corpo accademico, pari o superiore a quello oggetto della selezione, scelti fra coloro che soddisfano i requisiti previsti nell'articolo 5 del presente Regolamento e che siano nell'organico della Scuola, di altre Università italiane o straniere, o di altre istituzioni o enti che siano di comprovato riconoscimento internazionale ed attivi nei Gruppi scientifico disciplinari o Settori Scientifici Disciplinari di riferimento per il reclutamento o nel medesimo Settore Concorsuale.
- 2. La Commissione è nominata dalla Rettrice o dal Rettore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 3. La Rettrice o il Rettore, sentito il corpo docente esperto della disciplina a bando, propone al Senato Accademico il nominativo del membro interno della commissione o del membro esterno con funzioni di membro interno e le rose di tre nominativi entro le quali sorteggiare gli altri due membri. Ciascuna rosa è composta omogeneamente di individui di genere diverso dall'altra e tutti non in servizio presso la Scuola IMT. Nel caso in cui manchino esponenti di uno dei generi per comporre una rosa di tre



nominativi, si può estrarre da una rosa di quattro e una di due nominativi. Se nemmeno questo fosse possibile l'eventuale unico/a esponente disponibile di un genere è inserito in un'unica lista di sei.

#### Articolo 11 - Criteri di valutazione

- La Commissione effettua una valutazione delle candidature considerando le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica e di terza missione, sulla base di criteri predeterminati nella prima riunione e resi pubblici sul sito della Scuola nel rispetto del presente regolamento e di quanto stabilito nel bando di concorso.
- 2. I criteri di valutazione sono stabiliti dalla Commissione nel corso della prima riunione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - a) profilo scientifico della candidatura, da valutare con riferimento ai migliori standard nazionali e internazionali della disciplina, in particolare per quanto concerne la produzione scientifica;
  - b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, riconoscimenti per l'attività scientifica;
  - c) collaborazione scientifica, anche in attività di valutazione della ricerca, con altri Atenei e organismi pubblici e privati sia in Italia sia all'estero;
  - d) direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, volumi o serie editoriali e organizzazione di eventi scientifici;
  - e) attività didattica svolta, coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione;
  - f) titolarità di brevetti, laddove applicabile;
  - g) attività di terza missione.

# Articolo 12 - Iter di valutazione

- 1. Dopo la definizione dei criteri di valutazione la Commissione prende visione delle candidature e procede con la valutazione.
- 2. Al termine dei lavori la Commissione formula per ogni candidata e candidato un giudizio complessivo, individuando, con deliberazione assunta a maggioranza dei membri, la candidata o il candidato più meritevole rispetto al profilo bandito.

# Articolo 13 - Chiamata

- 1. La candidata o il candidato o, in caso di ex equo, le candidate o i candidati ritenute/i più meritevoli sono invitate/i a sostenere presso la Scuola un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo. Al seminario è invitata ad assistere tutta la comunità accademica della Scuola.
- 2. La Rettrice o Rettore trasmette gli atti al Senato Accademico, che, nella sua composizione ristretta di membri del corpo docente di I e II fascia per le chiamate di II fascia, e di membri del corpo docente di I fascia per le chiamate di I fascia, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto la proposta motivata di chiamata. Il Consiglio di Amministrazione valuta la proposta di chiamata del Senato ai fini dell'approvazione finale della stessa.



# TITOLO III - Chiamata diretta o per chiara fama (art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i.)

#### Articolo 14 - Destinatari della chiamata diretta

- 1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 9 della Legge 230/2005, possono essere destinatari di chiamata diretta come professoresse/professori di I e II fascia i seguenti soggetti:
  - a) studiose e studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario, che ricoprano da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale;
  - b) studiose e studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.
- 2. La Scuola può altresì procedere alla copertura dei posti di professoressa o professore di I fascia mediante chiamata diretta di studiosi e studiose di chiara fama.

#### Articolo 15 - Procedura di chiamata

- 1. I destinatari della procedura di chiamata diretta identificati sulla base della programmazione triennale sono invitati a sostenere presso la Scuola un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo. Al seminario è invitata ad assistere tutta la comunità accademica della Scuola.
- Al fine della formulazione della proposta di chiamata, la Rettrice o Rettore ha la facoltà di chiedere il parere di tre esperti in ambito internazionale nel settore di riferimento sul profilo della candidata o del candidato.
- 3. La Rettrice o il Rettore propone la chiamata al Senato Accademico che, nella sua composizione ristretta di membri del corpo docente di I e II fascia per le chiamate di II fascia, e di membri del corpo docente di I fascia per le chiamate di I fascia per le chiamate di I fascia, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto la proposta motivata di chiamata. Il Consiglio di Amministrazione valuta la proposta di chiamata del Senato ai fini dell'approvazione finale della stessa.
- 4. La proposta di chiamata è inviata al Ministero per il nulla osta alla nomina, nei termini previsti dalla normativa vigente.
- 5. La Rettrice o il Rettore, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base dell'anzianità di servizio e di valutazioni di merito.



# TITOLO IV - Mobilità per chiamata di professori di I e II fascia ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis e 5-ter della legge 240/2010

#### Articolo 16 - Avviso

- 1. La Rettrice o il Rettore, con proprio decreto, indice la procedura di mobilità per la chiamata nel ruolo di professoresse o professori di prima o seconda fascia sulla base delle risorse disponibili per la programmazione della programmazione triennale e delle particolari esigenze di didattica, ricerca e terza missione. La Rettrice o il Rettore assicura la pubblicità degli atti nonché il rispetto dei principi enunciati nell' Articolo 1 e dei criteri previsti dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 2. L'avviso contiene, oltre a quanto previsto dall'art. 2 comma 4:
  - a) il termine e le modalità di presentazione delle candidature ai fini della manifestazione di interesse. Suddetto termine non potrà essere inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo della pubblicazione dell'avviso all'Albo on line della Scuola;
  - b) indicazioni in merito alla proposta progettuale delle candidate e dei candidati con riferimento alle particolari esigenze di didattica, di ricerca o di terza missione cui è correlata l'apertura del procedimento;
  - c) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
  - d) indicazioni in merito allo svolgimento di un seminario di ricerca di cui al successivo art. 19 comma 4.
- 3. L'avviso è pubblicato sul sito della Scuola nella sezione dell'Albo on line e nelle pagine dedicate al reclutamento docenti. Inoltre, la Scuola pubblica l'avviso sui principali siti internazionali relativi agli ambiti, anche interdisciplinari, di riferimento della procedura.

# Articolo 17 - Requisiti per la partecipazione

- 1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, possono partecipare alla procedura di mobilità di cui al presente titolo:
  - a) professoresse e professori di I e II fascia già in servizio da almeno cinque anni presso altre università italiane nella fascia corrispondente a quella oggetto dell'avviso;
  - b) studiose e studiosi stabilmente impegnate e impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni, presso università straniere, una posizione accademica equipollente a quella oggetto dell'avviso, ai sensi delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero (D.M. 662/2016 e ss.mm.ii);
  - c) dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Suddetti soggetti devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.
- 2. Ai fini della determinazione del periodo minimo richiesto di cinque anni di servizio, si computa l'anzianità di servizio maturata dai candidati a decorrere dalla data di assunzione/nomina nella qualifica da essi ricoperta presso gli enti di appartenenza con la sola esclusione dei periodi di



- aspettativa/congedo o di fruizione di altri istituti giuridici per i quali la normativa vigente preveda una temporanea interruzione dell'anzianità di servizio.
- 3. Per le chiamate di professoresse o professori di I fascia, alle candidate e ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale.

# Articolo 18 - Composizione della Commissione

1. La Commissione è nominata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del presente Regolamento.

#### Articolo 19 - Iter di valutazione

- La Commissione effettua la valutazione delle candidature ammesse esaminando la documentazione e le proposte progettuali, e valutandone motivatamente la corrispondenza alle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione esplicitate nell'avviso alla luce dei seguenti criteri, che potranno essere ulteriormente dettagliati dalla Commissione anche con riguardo alle caratteristiche degli ambiti scientifici e disciplinari interessati e delle specifiche esigenze previste:
  - a) congruenza della proposta progettuale con i settori concorsuali ed eventuali settori scientifico disciplinari oggetto dell'avviso, nonché con le esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione manifestati nell'avviso, ivi comprese le eventuali conoscenze linguistiche richieste;
  - b) livello di qualificazione scientifica e di competenza già maturate dalla candidata o dal candidato negli ambiti disciplinari oggetto dell'avviso, documentata dal curriculum, dalla produzione scientifica e dai titoli presentati, e relativa congruenza e adeguatezza rispetto alla proposta progettuale presentata;
  - c) chiarezza, completezza e concretezza della proposta progettuale presentata, anche in termini di impatto sulle esigenze della Scuola, esplicitate in sede di programmazione triennale e nell'avviso ed eventuale grado di sua possibile integrazione interdisciplinare con altri ambiti scientifici rappresentati presso la Scuola.
- 2. Al termine dei lavori la Commissione formula per ogni candidata e candidato un giudizio complessivo, individuando, con deliberazione assunta a maggioranza dei membri, la candidatura o le candidature ritenute più meritevoli rispetto al profilo bandito.
- 3. La Commissione può motivatamente ritenere che, in base ai criteri di cui al precedente comma 1 nessuna delle proposte progettuali delle candidature ammesse a valutazione sia adeguatamente corrispondente alle esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione esplicitate nell'avviso, dichiarando in tal caso l'esito negativo della procedura selettiva.
- 4. I soggetti che hanno presentato la propria candidatura possono essere invitati a sostenere presso la Scuola un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche in relazione all'impatto sulle esigenze didattiche, di ricerca e di terza missione ed eventuale grado di possibile integrazione interdisciplinare con altri ambiti scientifici della Scuola. Al seminario è invitata ad assistere tutta la comunità accademica della Scuola.

## Articolo 20 - Chiamata

1. La Rettrice o Rettore trasmette gli atti al Senato Accademico, che, nella sua composizione ristretta di membri del corpo docente di I e II fascia per le chiamate di II fascia, e di membri del corpo docente



di I fascia per le chiamate di I fascia, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto la proposta motivata di chiamata. Il Consiglio di Amministrazione valuta la proposta di chiamata del Senato ai fini dell'approvazione finale della stessa.

2. La Rettrice o il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio.

# TITOLO V - Chiamata di professori di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge 240/2010

#### Articolo 21 - Avvio della procedura di valutazione

- 1. Nel caso di contratti stipulati dalla Scuola ai sensi della legge 240/2010 articolo 24 comma 3 lett. b) (RTD\_B) nella formulazione previgente la legge 79/2022, almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto della ricercatrice o del ricercatore, la Rettrice o il Rettore della Scuola, avvia la procedura valutativa, sulla base della programmazione triennale.
- 2. Nel caso di contratti stipulati dalla Scuola ai sensi della legge 240/2010 articolo 24 comma 3 (RTT), dalla conclusione del terzo anno del contratto e per gli anni successivi, la Rettrice o il Rettore della Scuola, avvia la procedura valutativa, sulla base della programmazione triennale.
- 3. Nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale, la Rettrice o il Rettore, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, ha la facoltà di anticipare la procedura di cui al comma 1, dopo il primo anno di contratto.
- 4. La Rettrice o il Rettore, quindi, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di delibera per l'attivazione della procedura di valutazione e, in caso di esito positivo, con proprio decreto dispone l'avvio della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24 comma 5 della legge 240/2010 almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto.
- 5. Qualora entro tale termine la ricercatrice o il ricercatore non sia in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 16 della legge 240/2010, ma la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della stessa.

#### Articolo 22 - Avviso

- 1. L'Avviso dovrà contenere:
  - a) Gruppo scientifico disciplinare, nonché eventualmente, uno i più Settori Scientifico Disciplinari;
  - b) specifiche funzioni che la candidata o il candidato dovrà svolgere e le caratteristiche collegate alla posizione;
  - c) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
  - d) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che dovranno essere trasmesse;
  - e) l'elenco del materiale da allegare alla domanda di partecipazione;
  - f) le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura valutativa che non potrà essere inferiore a 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso all'Albo on line e sul sito della Scuola;



- g) nei casi di cui all'art.21 comma 2 e comma 3, la previsione dello svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza della o del titolare del contratto.
- 2. L'avviso è pubblicato, sul sito della Scuola, nella sezione dell'Albo on line e nelle pagine dedicate al reclutamento docenti.

# Articolo 23 - Requisiti per la partecipazione

- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento, possono partecipare alla procedura valutativa di cui al presente titolo coloro che siano in possesso dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 240/2010 e che siano:
  - a) titolari di contratti di cui all'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 (RTD-b) nella formulazione previgente la legge 79/2022;
  - b) titolari di contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010 (RTT).

## Articolo 24 - Termini e modalità di presentazione delle domande

- 1. La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere trasmessa secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso stesso, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito.
- 2. Alla domanda dovranno essere allegati:
  - a) relazione sull'attività di ricerca, di didattica e di terza missione;
  - b) curriculum scientifico-professionale;
  - se previsti dal bando, eventuali nominativi e recapiti di tre referee, esterni alla Scuola, di cui almeno uno che non abbia rapporti di abituale collaborazione con la candidata o il candidato, per eventuali richieste di lettere di referenza;
  - d) pubblicazioni e elenco delle stesse, nel limite massimo indicato dal bando;
  - e) fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

# Articolo 25 - Composizione della Commissione

 La Commissione è nominata ai sensi dei principi generali previsti dagli articoli 4 e 10, fatta salva la possibilità di derogare alla necessità di appartenenza al medesimo Settore Scientifico Disciplinare o Settore Concorsuale del membro interno.

#### Articolo 26 - Criteri generali di valutazione

- 1. Sono oggetto di valutazione da parte della commissione, in conformità alle disposizioni del D.M. 344/2011, l'attività di didattica, ivi inclusa la prova didattica ove presente, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca e di terza missione svolte dalla ricercatrice o dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24 della L. 240/2010. È altresì oggetto di valutazione l'attività che la ricercatrice o il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, ha avuto accesso al contratto.
- 2. La Commissione valuta la ricercatrice o il ricercatore secondo i parametri previsti dal D.M. 344/2011.



3. Per la valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e per il calcolo degli indicatori della produzione scientifica, si prevede la consegna alla Commissione di un report completo sulla attività didattica svolta che comprenda gli esiti della valutazione da parte degli allievi.

#### Articolo 27 - Iter di valutazione

 Al termine dei lavori la Commissione, per tutti i criteri di cui all'articolo precedente, formula un giudizio articolato e di merito e un giudizio complessivo di idoneità o meno della ricercatrice o del ricercatore alla chiamata come professoressa o professore di II fascia.

#### Articolo 28 - Chiamata

1. La Rettrice o Rettore trasmette gli atti al Senato Accademico, che, nella sua composizione ristretta di membri del corpo docente di I e II fascia, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto la proposta motivata di chiamata. Il Consiglio di Amministrazione valuta la proposta di chiamata del Senato ai fini dell'approvazione finale della stessa.

# TITOLO VI - Chiamata di professori di I e di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010

#### Articolo 29 - Avvio della procedura di valutazione

- 1. La procedura di cui al titolo VI si applica nel caso di chiamate di I fascia a professoresse e professori di II fascia, e nel caso di chiamate di II fascia a ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010.
- 2. Sulla base della programmazione triennale, in presenza di uno o più soggetti candidabili in uno specifico Settore Scientifico Disciplinare, la Rettrice o il Rettore può proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, l'avvio di una procedura valutativa al fine della chiamata, nel ruolo di professoresse o professori di I fascia di professori di II fascia già in servizio presso la Scuola IMT o nel ruolo di professoresse o professori di II fascia, di ricercatrici o ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la Scuola IMT.

#### Articolo 30 - Avviso

- 1. L'Avviso dovrà contenere:
  - a) Gruppo scientifico disciplinare, nonché eventualmente, uno i più Settori Scientifico Disciplinari;
  - specifiche funzioni che la candidata o il candidato dovrà svolgere e le caratteristiche collegate alla posizione;
  - c) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
  - d) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che dovranno esser trasmesse;
  - e) l'elenco del materiale da allegare alla domanda di partecipazione;
  - f) le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura valutativa che non potrà essere inferiore a 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso all'Albo on line e sul sito della Scuola.



2. L'avviso è pubblicato, sul sito della Scuola, nella sezione dell'Albo on line e nelle pagine dedicate al reclutamento docenti.

## Articolo 31 - Requisiti per la partecipazione

 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento, possono partecipare alla procedura valutativa di cui al presente titolo coloro che siano in possesso dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 240/2010 e che siano professoresse o professori di II fascia e ricercatrici o ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la Scuola IMT.

# Articolo 32 - Termini e modalità di presentazione delle domande

- 1. La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere trasmessa secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso stesso, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito.
- 2. Alla domanda dovranno essere allegati:
  - a) relazione sull'attività di ricerca, di didattica e di terza missione;
  - b) curriculum scientifico-professionale;
  - c) se previsti dal bando, eventuali nominativi e recapiti di tre referee, esterni alla Scuola, di cui almeno uno senza rapporti di abituale collaborazione con la candidata o il candidato per eventuali richieste di lettere di referenza;
  - d) pubblicazioni e elenco delle stesse, nel limite massimo indicato dal bando;
  - e) fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
- 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate.

#### **Articolo 33 - Composizione della Commissione**

2. La Commissione è nominata ai sensi dei principi generali previsti dagli articoli 4 e 10, fatta salva la possibilità di derogare alla necessità di appartenenza al medesimo Settore Scientifico Disciplinare o Settore Concorsuale del membro interno.

### Articolo 34 - Criteri generali di valutazione

- Sono oggetto di valutazione da parte della commissione, l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca e di terza missione svolte dalle candidate e dai candidati.
- 2. La Commissione valuta:
  - I. attività didattica,
  - II. pubblicazioni,
  - III attività di ricerca scientifica e di terza missione

# secondo i seguenti criteri:

I. Nella valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti la Commissione terrà conto di:



- a) svolgimento di attività didattica e di supervisione di studentesse e di studenti e continuità della stessa;
- b) partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto, di valutazione del percorso formativo delle allieve e degli allievi, e di ammissione al dottorato;
- c) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, anche mirata alle esercitazioni e al tutoraggio delle studentesse e degli studenti relativa alla predisposizione delle tesi di dottorato;
- d) attivazione di seasonal school, cicli di seminari, convegni o conferenze internazionali presso la Scuola;
- e) sviluppo di sistemi di didattica innovativi o iniziative similari.
- II. Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Dovrà essere valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica della ricercatrice o del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) continuità temporale delle pubblicazioni;
- c) congruenza di ciascuna pubblicazione con lo specifico profilo da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale della ricercatrice o del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- f) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, e per tutti i settori bibliometrici, la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
  - 1. numero totale delle citazioni;
  - 2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
  - 3. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica della candidata o del candidato (indice di Hirsch o simili).

Per i settori concorsuali per i quali si applicano indicatori scientifici non bibliometrici si valutano:

1. numero di articoli su riviste dotate di ISSN e contributi in volumi con ISBN;



- 2. numero di articoli su riviste di fascia A;
- 3. numero di libri dotati di ISBN.

III. Nella valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di terza missione la Commissione terrà conto di:

- a) organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi e progetti di ricerca nazionali e internazionali;
- b) partecipazione in qualità di relatrice o relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- c) docenze o periodi di ricerca svolti presso università e/o enti di ricerca nazionali/internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- e) eventuale titolarità di brevetti, laddove pertinente;
- f) capacità di attrarre progetti esterni;
- g) numero e tipologia di accordi e convenzioni attivati (programmi di scambio per mobilità, accordi e convenzioni locali/nazionali per l'erogazione di borse di studio o finanziamento di posizioni di ricerca, altre tipologie di accordi e convenzioni);
- h) risultati ottenuti nella valorizzazione della proprietà intellettuale, imprenditorialità accademica, gestione di beni artistici e culturali, attività di *public engagement* e divulgazione scientifica, interazione con il mondo della scuola, produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l'inclusione.
- 3. Per il punto di cui al numero I del comma 2, si prevede la consegna alla Commissione di un report completo sulla attività didattica svolta che comprenda gli esiti della valutazione da parte degli allievi.
- 4. Per il punto di cui al numero II del comma 2, il calcolo degli indicatori della produzione scientifica, così come specificato alla lettera f), viene svolto dagli uffici competenti dell'Amministrazione e consegnato alla Commissione.

#### **Articolo 35 - Iter di valutazione**

- 1. Dopo la definizione dei criteri di valutazione la Commissione prende visione delle candidature e procede con la valutazione.
- 2. Al termine dei lavori la Commissione formula, per ogni candidata e candidato, per ciascuno dei punti di cui ai numeri I, II e III del comma 2 dell'articolo precedente un giudizio articolato e di merito e un giudizio complessivo, individuando, con deliberazione assunta a maggioranza dei membri, la candidata o il candidato più meritevole rispetto al profilo bandito.

#### Articolo 36 - Chiamata

 La Rettrice o Rettore trasmette gli atti al Senato Accademico, che, nella sua composizione ristretta di membri del corpo docente di I fascia per le chiamate di I fascia e di I e II fascia per le chiamate di II fascia, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto la proposta motivata di chiamata. Il Consiglio di Amministrazione valuta la proposta di chiamata del Senato ai fini dell'approvazione finale della stessa.



#### **TITOLO VII - Norme finali**

# Articolo 37 - Norme finali

- 1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.
- 2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della L. 240/2010 che definisce i gruppi scientifico-disciplinari, nel presente Regolamento restano ferme le definizioni di macro-settore concorsuale, settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022. Le procedure di cui al presente Regolamento nonché l'inquadramento delle professoresse e dei professori, restano altresì riferiti ai suddetti settori.
- 3. Entro i termini previsti dall'art. 14 comma 6-duodevicies del D.L. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, ai soggetti che sono stati per almeno tre anni titolari di contratti RTD-a e che stipulano un contratto di RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. In questo caso, la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professoressa o professore di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5 e 5bis della L. 240/2010, avviene dopo che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla presa di servizio.